



# COMUNE DI BORGONE SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Originale

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30

OGGETTO: Ricognizione periodica al 31.12.2022 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19.8.2016 n. 175 e s.m.i. Approvazione.

L'anno 2023 addì ventotto del mese di dicembre, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato a norma:

- ▲ dell'art. 50, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- ▲ dell'art. 10, 4° comma, dello statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000;
- ▲ degli artt. 35, 36 e 37 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 29.7.2019;

con lettera prot. n. 6100 del 22.12.2023 del Sindaco si è riunito in sessione Ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale del quale sono membri i Signori:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	MELE DIEGO - SINDACO	Sì
2	ROLANDO ANDREA - VICE SINDACO	Sì
3	GROSA LORETTA - ASSESSORE	Sì (da remoto)
4	VAIR FABIO - CONSIGLIERE	Sì (da remoto)
5	BERTA SIMONE - CONSIGLIERE	Sì
6	BOMBARDIERI MAURIZIO - CONSIGLIERE	Sì
7	VAIR MARIADELFINA - CONSIGLIERE	Sì
8	TERSIGNI LUCA - CONSIGLIERE	Sì (da remoto)
9	BORELLO FRANCA ANNA - CONSIGLIERE	Sì
10	GROSSO FRANCO - CONSIGLIERE	Sì
11	CASTELLANO ANDREA - CONSIGLIERE	Sì (da remoto)
	TOTALE PRESENTI	11
	TOTALE ASSENTI	0

\*\*\*\*\*

Assume la presidenza MELE DIEGO – Sindaco.

Assiste alla seduta il Segretario comunale DR. ALBERTO CANE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, (emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124), che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (Decreto correttivo);

Richiamato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con deliberazione C.C. n. 7 dell'8.5.2015 in riferimento all'art. 1, comma 612, legge 23.12.2014 n. 190 da cui risulta che le società partecipate dirette vengono mantenute in quanto hanno oggetto la produzione di servizi necessari all'attività istituzionale, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

Visto l'art. 24 del T.U.S.P. in base al quale entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione pubblica era tenuta ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23.9.2016, individuando quelle da alienare o confermare e rilevato che il Comune, con deliberazione C.C. n. 42 del 29.9.2017, ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, dalla quale è emersa la non sussistenza di presupposti normativi per procedere all'alienazione di alcuna delle partecipazioni possedute;

Ricordato:

- che l'esito della ricognizione è stato comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- che copia della deliberazione C.C. n. 42 del 29.9.2017 è stata inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, del Decreto correttivo;

Rilevato che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

2. ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Considerato che:

1. l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

2. il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2 del Testo Unico S.P.;

2. Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2 T.U.S.P.;

3. Previste dall'art. 20, co. 2 del TUSP:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 co. 7 del Dlgs 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Borgone Susa e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Viste le Linee Guida condivise tra il MEF e la Corte dei Conti concernenti la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, art. 20, D.Lgs. n. 175/2016;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016;

Vista altresì la deliberazione della Corte Conti n. 6/2019/PAR del 25.07.2019 - Sezione di Controllo Valle d'Aosta - , con cui i magistrati contabili hanno chiarito che gli enti possono utilizzare i modelli "standard" predisposti dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, del. 22/2018, al fine di agevolare l'attività di controllo di stretta competenza della Corte dei Conti;

Considerato che nelle suddette Linee guida del MEF e Corte dei Conti, viene precisato che le disposizioni del TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta. Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente;

pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto);

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

Visto l'art. 26 comma 5 del D.Lgs n. 175/2016 ai sensi del quale, nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

Richiamata la delibera n. 110/2022/PRSE approvata dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte nelle Camere di Consiglio del 14 e 21 settembre 2022 in cui la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, invita le pubbliche amministrazioni che detengano partecipazioni nella società SMAT S.p.A. ad uniformarsi ai principi riportati nella normativa e ripetuti nella delibera stessa, ivi incluso l'obbligo di inserire dette società nella revisione periodica delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo rispetto alle società partecipate dal Comunale di Borgone Susa alla data del 31.12.2022 è il seguente:

**Partecipazioni dirette**

NOOME PARTECIPATA	QUOTA PARTEC.NE DEL COMUNE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	MOTIVAZIONE ESITO RILEVAZIONE
SMAT SPA C.F. 07937540016	0,00022%	Non soggetta a razionalizzazione	Svolge servizio di interesse generale di stretta necessità per le finalità dell'Ente (art. 4, comma 2, lett. a): gestisce il servizio idrico integrato. Non vi sono altre società operanti nello stesso settore. L'affidamento avviene nell'ambito dell'ATO 3 Torinese: convenzione di servizio sottoscritta tra l'Autorità d'ambito e SMAT S.p.A. nell'ottobre 2004. L'Ente intende mantenere le quote della società in quanto rispetta i requisiti e presupposti prescritti dalla legge e non incorre nelle condizioni di cui all'art. 20 TUSP.
ACSEL SPA C.F. 08876820013	2,67%	Non soggetta a razionalizzazione	La Società è azienda a capitale pubblico di proprietà di 30 Comuni che fornisce servizi di carattere ambientale nella fattispecie raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili, attività di nettezza urbana, pulizia, spazzamento meccanizzato, educazione e sensibilizzazione sulla raccolta rifiuti, gestione del canile consortile, di energie alternative (fotovoltaico...), informatica e telecomunicazioni; opera con affidamento diretto in house nell'ambito della gestione dei rifiuti solidi urbani relativi al territorio dei Comuni proprietari e rientra nella casistica di cui all'articolo 4 comma 2) lettera d) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. producendo beni o servizi strumentali all'Ente o

			agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni. L'azienda svolge servizi di interesse generale di stretta necessità per le finalità dell'Ente di cui all' art. 4, comma 2, lett. A. L'Ente intende mantenere le quote della società in quanto rispetta i requisiti e presupposti prescritti dalla legge e non incorre nelle condizioni di cui all'art. 20 TUSP.
--	--	--	--

Rilevato che le società Aysel S.p.A. e Smat S.p.A. sono società "in house", affidatarie dirette di servizi di interesse generali nei confronti delle quali il Comune esercita il c.d. controllo analogo congiunto, pur non avendo il controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;

**Partecipazioni indirette detenute attraverso:**

***SMAT SPA***

NOME PARTECIPATA	QUOTA PARTECIPANTE	SOCIETA'	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
RISORSE IDRICHE S.P.A.	91,62%		0,0002016%
AIDA AMBIENTE S.R.L.	51,00%		0,0001122%
SAP S.P.A. in liquidazione	47,546%		0,0001046%
S.I.I. S.P.A.	19,99%		0,0000440%
NORD OVEST SERVIZI S.P.A.	10,00%		0,0000220%
MONDO ACQUA S.P.A.	4,92%		0,0000108%
ENVIRONMENT PARK S.P.A.	3,38%		0,0000074%
GALATEA SCARL in liquidazione	0,50%		0,0000011%

Dato atto che:

- la Società SAP S.p.A. è stata messa in liquidazione con verbale Assemblea del 29.04.2021;
- la Società Galatea SCARL è già stata razionalizzata con la messa in liquidazione anticipata volontaria nell'anno 2017. Pertanto non ricorrono i presupposti di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, in quanto si attende la chiusura della liquidazione;

**ACSEL SPA**

Nessuna: in data 29.4.2019, con effetto dal 6.5.2019, è avvenuta la fusione per incorporazione della Società ACSEL Energia s.r.l. in ACSEL S.p.A.

Visto l'esito della ricognizione riportato nell'allegato A alla presente deliberazione, effettuato sulla base del modello di rilevazione per la revisione periodica delle partecipate predisposto dal MEF, nel quale sono indicate le partecipazioni societarie detenute dal Comune alla data del 31/12/2022;

Atteso che a seguito della presente ricognizione ordinaria sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette, in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale, collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

Preso atto che in riferimento alle partecipazioni indirette:

- sono previste delle azioni di mantenimento con razionalizzazione per la Società Aida Ambiente Srl;
- la partecipazione in Galatea S.C.a r.l. è già stata razionalizzata con la messa in liquidazione anticipata volontaria della medesima nell'anno 2017;
- la partecipazione in Società Acque Potabili S.p.A. è già stata razionalizzata con la messa in liquidazione anticipata volontaria della medesima nell'anno 2021;
- è stato costituito il gestore unico dell'ATO 4 e pertanto verrà elaborato un piano di razionalizzazione che consentirà l'assorbimento della partecipata Mondo Acqua S.p.A., di cui SMAT detiene il 4,92%, nel Gestore d'Ambito;

mentre per le altre sussistono le condizioni per il loro mantenimento senza razionalizzazione;

Rilevato che la proposta operativa ha ottenuto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal responsabile dei servizi amministrativi/finanziari;

Visto l'art. 42, 2° comma, lettera e), D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che attribuisce al Consiglio Comunale competenza relativamente alla partecipazione dell'Ente a società;

Uditi il Sindaco ed il Segretario che illustrano l'argomento;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

- presenti: n. 11
- astenuti: n. ==
- votanti: n. 11
- voti favorevoli: n. 11
- voti contrari: n. ==

## DELIBERA

1) di approvare la ricognizione al 31/12/2022 di tutte le società in cui il Comune di Borgone Susa detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016 modificato dal D.Lgs 100/2017, effettuata sulla base dei dati ad oggi disponibili, analiticamente dettagliata nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di prendere atto che a seguito della presente ricognizione ordinaria sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette, in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale, collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

3) di prendere atto che a seguito della presente ricognizione ordinaria per le partecipazioni indirette è previsto quanto segue:

- la partecipazione in Galatea S.C.a r.l. è già stata razionalizzata con la messa in liquidazione anticipata volontaria della medesima nell'anno 2017;
- la partecipazione in Società Acque Potabili S.p.A. è già stata razionalizzata con la messa in liquidazione anticipata volontaria della medesima nell'anno 2021;
- è stato costituito il gestore unico dell'ATO 4 e pertanto verrà elaborato un piano di razionalizzazione che consentirà l'assorbimento della partecipata Mondo Acqua S.p.A., di cui SMAT detiene il 4,92%, nel Gestore d'Ambito;

mentre per le altre sussistono le condizioni per il loro mantenimento senza razionalizzazione;

4) di disporre, in esecuzione al comma 3, art. 20, TUSP che il presente provvedimento sia trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

SUCCESSIVAMENTE

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo da adottarsi entro il 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

- presenti: n. 11
- astenuti: n. ==
- votanti: n. 11
- voti favorevoli: n. 11
- voti contrari: n. ==

#### DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Firmato Digitalmente  
Dott. MELE DIEGO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato Digitalmente  
DR. ALBERTO CANE

---